

<p align="center">CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE DI SASSARI</p>		<p align="center">AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</p>

CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari (soggetto ospitante), con sede legale in Sassari, in Via M. Coppino 26, C.F. e P.I.V.A 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Pintor, nato a Nuoro (Nu) il 14/07/1963, PNTGPP63L14F979K, domiciliato per la carica presso la medesima

e

la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Sassari “APS” (soggetto promotore), con sede legale in Sassari, Corso Vico n. 17, C.F. e P.I.V.A 02552130904, rappresentata dal Commissario, Paolo Elio Pilu, nato a Buddusò (SS) il 29/02/1960, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859;
- che con Decreto del Ministero della Salute 9.11.2010 è stato istituito il corso biennale di formazione dell'Infermiera Volontaria C.R.I., con lo scopo di preparare figure sanitarie con appropriate conoscenze scientifiche e tecniche;
- che il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico – pratica che attività di pratica clinica e al termine del quale viene conseguito il titolo “Diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana”;
- che la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale A.P.S. di Sassari, Ispettorato Infermiere Volontarie di Sassari, non possiede strutture sanitarie idonee allo svolgimento del tirocinio pratico

obbligatorio previsto per le allieve Infermiere Volontarie CRI.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con le esigenze delle singole U.O. e, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento al momento della presentazione della domanda, un numero massimo di 30 soggetti all'anno, su proposta della Croce Rossa Italiana — Comitato Provinciale di Sassari.

L'accesso alle strutture aziendali è garantito come di seguito specificato:

- Tirocinio di formazione ed orientamento per le infermiere volontarie iscritte al corso biennale di formazione istituito con Decreto del Ministero della Salute 9.11.2010 (G.U. 13.01.2011 n. 9);
- Aggiornamento professionalizzante per Infermiere Volontarie CRI già diplomate.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, nonché l'aggiornamento professionalizzante delle Infermiere volontarie CRI già diplomate, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio/aggiornamento professionalizzante, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un referente designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, che dovrà rapportarsi, per i vari aspetti organizzativi, con il Servizio delle Professioni Sanitarie.

Il Servizio suddetto si impegna a designare i tutor che dovranno seguire per l'intero percorso i tirocinanti e le allieve già diplomate (aggiornamento professionalizzante).

3. Per ciascun volontario in base alla presente Convenzione, la Croce Rossa si impegna a predisporre un progetto formativo e di orientamento, che dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio delle Professioni Sanitarie dell'AOU, contenente:

- il nominativo del Tirocinante/Allieva già diploma per aggiornamento professionalizzante;
- i nominativi del Responsabile didattico - organizzativo e del Tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio/aggiornamento professionalizzante, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso le quali si svolge il tirocinio/aggiornamento professionalizzante

(previo parere favorevole del Responsabile dell'U.O. coinvolta)

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento/aggiornamento professionalizzante il volontario è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento (precedentemente approvato dal Servizio delle Professioni Sanitarie dell'AOU di SS), osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/aggiornamento professionalizzante;

Qualora si verificassero comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio/aggiornamento professionalizzante.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti e coloro che andranno a svolgere l'aggiornamento professionalizzante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore nel rispetto della normativa vigente.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio/aggiornamento, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organi interessati, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio/aggiornamento si svolga presso le strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi ed igiene e sicurezza del lavoro, garantendo in particolare che i locali, le attrezzature e le

strumentazioni siano idonee ed adeguate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Le allieve Infermiere Volontarie CRI Tirocinanti e le Infermiere Volontarie già diplomate, durante la frequenza nelle strutture dell'Azienda, dovranno attenersi alle indicazioni del documento unico di valutazione dei rischi e dei suoi allegati, rispettando i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Le allieve Infermiere Volontarie CRI Tirocinanti e le Infermiere Volontarie già diplomate dovranno essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dal medico competenti Cri, che in alcun caso potrà essere a carico dell'AOU di SS.

Tale certificato dovrà essere in corso di validità e naturalmente i compiti che le stesse saranno chiamate a svolgere dovranno essere coerenti con l'idoneità certificata.

ART. 6

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per n. 3 annualità.

La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata previo accordo delle parti.

ART. 7

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo di orientamento ciascun volontario è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

ART. 8

Con il presente atto, le parti sono autorizzate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

ART. 9

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 10

La presente convenzione, redatta su cinque pagine, viene redatto in duplice originale e verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 13.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto delle parti.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ in data _____

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

**Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Pintor)**

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI

**Il Commissario
(Paolo Elio Pilu)**